

## **Imposta Provinciale di Trascrizione. Atti di Accertamento. Sospensione dei termini di presentazione del ricorso e quindi anche del pagamento.**

Il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi deve essere pagato entro il termine di proposizione del ricorso<sup>1</sup>.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del DL. 18/2020 <sup>2</sup> Si intendono altresì sospesi, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

Pertanto nel caso di atti il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 5 marzo, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 11 giugno.

(Dal 5 marzo al 8 marzo 4 giorni + dal 16 aprile al 11 giugno 56 giorni)

Inoltre, per gli avvisi notificati successivamente al 09 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 11 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

---

1 Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Termine per la proposizione del ricorso . Comma 1 - Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità **entro sessanta giorni dalla data di notificazione impugnato.**

2 Art. 83 del Decreto Legge N. 18 DEL 17/03/2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) Comma 1. **Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.**

Comma 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. **Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .**